

Responsabilità medica: il sì della camera alle nuove norme in materia di sicurezza delle cure e responsabilità professionale.

Di Redaelli Alessio

«Quella di oggi è una data che resterà nella storia della sanità italiana. Con questa legge - **spiega il responsabile della Sanità del Pd e relatore del disegno di legge Federico Gelli** - aumentiamo le tutele dei professionisti prevedendo, al contempo, nuovi meccanismi a garanzia del diritto al risarcimento da parte dei cittadini danneggiati da un errore sanitario. L'assenza di un chiaro inquadramento legislativo su questa materia ha tolto in tutti questi anni serenità a medici e professionisti e, soprattutto, ha comportato come ricaduta l'enorme costo della medicina difensiva che pesa sul nostro sistema salute». «Si tratta di un provvedimento atteso ormai da ben oltre un decennio da parte degli operatori della sanità. Con questa legge aumentiamo le tutele dei professionisti prevedendo, al contempo, nuovi meccanismi a garanzia del diritto al risarcimento da parte dei cittadini danneggiati da un errore sanitario. L'assenza di un chiaro inquadramento legislativo su questa materia ha tolto in tutti questi anni serenità a medici e professionisti e, soprattutto, ha comportato come ricaduta l'enorme costo della medicina difensiva che pesa sul nostro sistema salute. Con questa legge abbiamo regolamentato l'attività di gestione del rischio sanitario, prevedendo che tutte le strutture attivino un'adeguata funzione di monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio (risk management). Abbiamo inoltre modificato la responsabilità penale e civile per gli esercenti la professione sanitaria. E ancora, nel testo si fa riferimento all'obbligo per tutte le strutture sanitarie pubbliche e private di essere provviste di una copertura assicurativa, e si ribadisce l'obbligatorietà dell'assicurazione per tutti i liberi professionisti". "Dal lato dei pazienti, poi, sono state previste nuove misure, come quella riguardante la trasparenza dei dati: le strutture sanitarie saranno tenute a fornire ai pazienti la documentazione clinica da loro richiesta entro 7 giorni. Verrà infine istituito un Fondo di garanzia per il rimborso dei danni derivati da responsabilità sanitaria".

La sicurezza delle cure

Con questa legge viene promossa [l'attivazione di un Centro Regionale per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente](#). Questo centro sarà deputato alla raccolta, alla valutazione e alla prevenzione dei rischi, delle cause e dell'onere finanziario del contenzioso. Informazioni che saranno poi trasmesse all'Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità. «L'Osservatorio prevede un modello di rete integrato e multilivello – spiega il direttore generale di Agenas, Francesco Bevere – che consentirà di raccogliere e sistematizzare tutti i dati relativi agli eventi avversi e ai rischi sanitari con l'obiettivo di individuarne le cause ed evitare che possano ripetersi. Per fare questo continueremo a lavorare con il ministero della Salute, con gli esperti regionali, con le società scientifiche, le associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie e le associazioni dei cittadini, affinché l'elaborazione di linee di indirizzo e di misure idonee per la prevenzione e la gestione del rischio sanitario siano responsabilmente

*condivise, a tutti i livelli di responsabilità. Con questo obiettivo, verranno anche promossi percorsi di formazione specifici in tema di gestione del rischio clinico e di sicurezza delle cure».*La direzione sanitaria inoltre dovrà impegnarsi a trasmettere la documentazione clinica entro 7 giorni dalla richiesta del paziente. E l'obbligo di pubblicare sui siti internet delle strutture sanitarie i dati relativi ai risarcimenti erogati negli ultimi cinque anni.

La responsabilità professionale

L'articolo 6 intitolato "Responsabilità penale dell'esercente la professione sanitaria" sancisce che l'operatore sanitario che rispetta le buone pratiche e le linee guida, validate da società scientifiche accreditate e pubblicate online dall'Istituto superiore di sanità, non è punibile se ha agito per imperizia (lo resta per imprudenza, negligenza e nei casi, rarissimi, di dolo). Dal punto di vista civile, si conferma come contrattuale la responsabilità della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, anche per i danni derivanti dalle condotte degli operatori sanitari. Ciò comporta un conseguente termine della prescrizione a dieci anni. Resta poi configurata come "contrattuale" la responsabilità di ogni professionista che abbia agito nell'adempimento di un'obbligazione contrattuale con il paziente (ad esempio, un dentista). **La responsabilità del medico diventa invece "extracontrattuale"**, cosa che obbliga la persona che ha subito un danno in ospedale a dimostrare la colpa di chi l'ha curata, con onere della prova a carico del ricorrente e prescrizione a 5 anni. In questo modo il cittadino può rifarsi prima di tutto sul soggetto economicamente più solido, cioè la struttura pubblica. Il risarcimento avverrà sulla base delle tabelle sul danno biologico contenute nel codice delle assicurazioni private, in attesa degli aggiornamenti contenuti nel Ddl Concorrenza, all'esame dell'aula del Senato.

La conciliazione obbligatoria

L'obbligo di tentare una conciliazione a partecipazione obbligatoria di tutte le parti, incluse le compagnie di assicurazione, pena la non procedibilità della domanda di risarcimento, prima di finire davanti a un tribunale. Un consulente tecnico d'ufficio (Ctu) dovrà con le sue perizie aiutare a conciliare la lite: se il tentativo non riesce o trascorso il termine di sei mesi, si passa al giudizio. Si tratta di un modo per rendere più brevi i tempi dei risarcimenti, che quando devono essere decisi nel processo civile si allungano tantissimo. In più, tra l'altro, **si obbligano tutte le strutture sanitarie ad essere assicurate** e permette al cittadino di fare un'azione diretta nei confronti della compagnia di assicurazione se non riesce ad ottenere il denaro dalla Asl. Infine, **si costituisce un fondo di garanzia** per i pazienti che si trovano davanti una società assicurativa fallita, scomparsa o che comunque non è un grado di coprire il danno.

fonti:

<http://www.sanita24.ilsole24ore.com/art/in-parlamenti/2017-02-28/sicurezza-cure-e-nuova-responsabilita-medici-ecco-legge-131441.php?uuid=AEIzV5e>

http://www.repubblica.it/salute/2017/02/28/news/errori_medici-via_libera_alla_legge_il_medico_che_segue_le_linee_guida_non_e_punibile-159459651/